



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

Area servizi alla persona e Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO

BONUS BEBÈ

PROGETTO “BENVENUTO ALLA VITA”

Art. 1 - Finalità

1. Il Bonus "Benvenuto alla vita" consiste in una erogazione economica, una tantum, concessa ad un nucleo familiare in forza del possesso di determinati requisiti di seguito specificati.

Art. 2 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. Sono legittimati a presentare la domanda:
 - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.
2. Le suddette condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1 lettera a), non ha presentato la domanda, non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 3 - Requisiti

1. Il Bonus "Benvenuto alla vita" è concesso ed erogato:
 - a) al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 90 giorni dalla nascita del proprio figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Castellaneta;
 - b) al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 90 giorni dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 Maggio 1983 n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che il minore adottato sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Castellaneta.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare il seguente requisito:
 - a) essere cittadino Italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.lgs 286/98, residente nel Comune di Castellaneta da almeno 3 (tre) anni.
3. L'erogazione del voucher avverrà se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte Comunali.
In caso di situazioni di insolvenza verso l'Amministrazione Comunale, il bonus potrà essere trattenuto per saldare possibili stati debitori.

Art. 4 - Importo del Bonus

1. L'importo del bonus è quantificato in **€ 500,00 (€ cinquecento)** a bambino, per l'anno 2017/2018 e 2019.
2. L'eventuale variazione dell'importo del beneficio, di cui al comma precedente, è adottata con deliberazione della Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora, a causa del numero di richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del contributo a tutti i richiedenti, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero ad evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 5 - Limiti di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus è valutata con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013.
2. Il limite ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 35.000,00 (trentacinquemila).
3. L'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Area Servizi Sociali e pubblicati nel sito internet www.castellaneta.gov.it. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia dei documenti di cui al punto 6, devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Castellaneta negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo email:
2. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus.
3. Nel caso di adozione, il termine di cui al comma 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

Art. 7 - Documenti richiesti

1. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) Copia documento d'identità;
 - b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'art. 1;e, ove ricorra la fattispecie:
 - c) Sentenza di separazione /divorzio con relativo affidamento del minore
 - d) Atto di adozione, disciplinata dalla legge 4 Maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Art. 8 - Verifiche e controlli

1. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili, nel caso di esaurimento delle stesse, con semplice delibera di giunta comunale, potrà in qualsiasi momento chiudere l'accettazione di nuove domande.

Art. 10- Entrata in vigore del Bonus “Benvenuto alla vita”

1. Il “Bonus Benvenuto alla vita” entrerà in vigore dopo il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla fine del termine di pubblicazione.
2. Il beneficio varrà per coloro che sono nati a partire dal 1° gennaio 2017

Art. 11 - Conclusioni

1. Per tutto quanto non descritto nel presente atto si rimanda alla normativa nazionale.